

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA**

N. 4-366/2010

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59**

Impresa: **BRUGNAGO S.P.A.**
Impianto: **Brugnago di Cavour**
Sede legale: **Corso Torino 2 –10051, Avigliana (TO)**
Sede operativa: **Via Vigone 20 – 10061, Cavour (TO)**
C.F.: **00525860011**
Posizione Impresa: **019441**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva n. 96/61/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (di seguito abbreviata in IPPC), disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la direttiva 96/61/CE sopracitata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;
- il termine del 30 ottobre 2007 stabilito dall'art. 5, comma 18, D.Lgs 59/05, è stato sostituito con il termine del 31 marzo 2008 dalla L. 19 dicembre 2007, n. 243 (G.U. 27 dicembre 2007 n.299), conversione del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo Gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRefs - *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT - Best Available Techniques*);
- con le DD.G.P. n. 125-39349 del 17/02/2004, n. 238-60870 del 02.03.2004, n. 663-358472 del 23.11.2004 e n. 37-13071 del 31/01/2006 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata

Ambientale, da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC.

VISTA:

- la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 09/06/2009 (prot. n. 470930) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 (ex art. 4 del D.Lgs. 372/99) dall'Impresa **BRUGNAGO S.P.A.** (in seguito denominata "Gestore") per il proprio Impianto con sede operativa di via Vigone n°20 nel Comune di Cavour al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 2.6** – *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;*

ESAMINATO:

- la documentazione tecnica fornita dall'azienda insieme all'istanza di autorizzazione e nelle successive integrazioni e acquisita agli atti, comprendente le informazioni richieste al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO:

- gli atti della Conferenza di Servizi tenutasi il 13/10/2009 e convocata ai sensi dell'art.5, comma 10, del D.Lgs. 59/05 con nota del 22/09/2009 (prot. n. 743163);
- le risultanze dell'istruttoria e dei sopralluoghi svolti presso l'impianto;
- il confronto delle tecniche adottate nell'impianto con quelle descritte nei seguenti documenti di riferimento:
 - le linee guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008 (So n. 29 alla Gu 3 marzo 2009 n. 51)
 - il *Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics (BRef)*, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006 relativo al settore produttivo in esame;

ACQUISITO:

- il parere della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) ricevuto in data 02/11/2009 (prot. n. 890056);

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D. Lgs. 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nulla osta, o atti di analoga natura in materia ambientale di cui l'impianto **Brugnago di Cavour** è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:

Estremi atto	Ente	Data	Oggetto
Presa d'atto Prot. n. 342714/2004	Provincia di Torino	11/11/2004	Autorizzazione in via generale DGR. n°7-9073 del 22 maggio 1996 - punti di emissione linea 3 e linea 4
Presa d'atto Prot. n. 6160/2000	Regione Piemonte	18/03/2001	Autorizzazione in via generale ai sensi della DGR. n°7-9073 del 22 maggio 1996
Autorizzazione	ACEA	21/08/2007	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali

- il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" in data 27/07/2009;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- che il Gestore dell'Impianto ha provveduto a versare l'importo definito sulla base del D.Interm. del 24 Aprile 2008 e della D.G.R. n 85-10404 del 22 Dicembre 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti;

VALUTATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica e al confronto con le linee guida, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento, Gestore deve:
 - implementare il Piano di Monitoraggio in particolare degli aspetti legati al bilancio idrico e di materia;
 - migliorare la gestione degli stoccaggi delle materie prime e dei rifiuti;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto sussistano le condizioni per autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 59/05, l'Impianto **Brugnago di Cavour** all'esercizio della attività IPPC
 - **codice 2.6** – *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³*

presso la sede operativa di via Vigone n°20, nel Comune di Cavour, con l'osservanza di tutte le condizioni, prescrizioni e valori limite contenuti nel presente provvedimento;

VISTO:

- il D.Lgs. 59/05 sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20/02/2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime

indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008 avente ad oggetto "*Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005*";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, all'Impianto **Brugnago di Cavour** per l'esercizio della attività IPPC
 - **codice 2.6** – *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³*
presso la sede operativa di via Vigone n°20, nel Comune di Cavour;
- 2) di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 59/05 nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono riportate anche le frequenze di comunicazione dei dati relativi ai controlli previsti nel piano di monitoraggio e controllo;
- 3) che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 59/05 il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
- 4) di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con **cadenza annuale** gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 59/05;

EVIDENZIA

- 1) che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione;
- 2) che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

- 3) che le eventuali modifiche progettate dell'Impianto successive al presente atto saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- 4) che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- 5) che ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'Impianto al momento della cessazione definitiva delle attività;
- 6) che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 7) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino;
- 8) che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'Impianto.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Cavour, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO3, alla SMAT S.p.A. e all'Acea Pinerolese Industriale S.p.A..

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 gennaio 2010

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE

ALLEGATO A

A.1 QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Codice attività IPPC: 2.6

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI METALLI E MATERIE PLASTICHE MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI O CHIMICI QUALORA LE VASCHE DESTINATE AL TRATTAMENTO UTILIZZATE ABBIANO UN VOLUME SUPERIORE A 30 m³

Nell'Impianto Brugnago di Cavour è svolto il trattamento di zincatura su diverse tipologie di particolari metallici. La produzione utilizza linee automatiche, due in cui il trattamento galvanico avviene in rotobarili ed una a telaio.

Tabella 1: Linee di trattamento superficiali presenti in stabilimento

Linea	Trattamento	Tipo di linea	Volume complessivo delle vasche
Linea 2	Zincatura alcalina	Statica a telaio	35,4 m ³
Linea 3	Zincatura acida e alcalina	Rotobarile	16 m ³
Linea 4	Zincatura acida e zn-ni	Rotobarile	8,1 m ³
TOTALE			59,5 m³

Nello stabilimento è inoltre presente un impianto per la pulizia di particolari metallici mediante sabbiatura.

Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico avviene da acquedotto pubblico sia per gli usi industriali, sia per gli usi igienico-sanitari. L'acqua industriale è utilizzata per il lavaggio dei pezzi e per il ripristino dei bagni di trattamento.

Presso lo stabilimento esiste un pozzo per il prelievo da falda acquifera ora inutilizzato. L'eventuale ripristino dell'uso del pozzo è subordinato all'ottenimento dei necessari titoli al prelievo.

Gestione dei bagni di trattamento

Le vasche di lavaggio sono alimentate in continuo con acqua da rete e lo scarico inviato all'impianto di depurazione. I bagni di trattamento sono ripristinati periodicamente; i bagni esausti dei trattamenti di finissaggio sono normalmente riciccolati e se necessario possono essere smaltiti come rifiuti; i bagni di pretrattamento esausti sono inviati alle vasche dei concentrati prima di essere convogliati all'impianto di depurazione.

Gestione dei reflui industriali

I reflui industriali, dopo la depurazione, sono scaricati in fognatura pubblica gestita dalla SMAT; la fognatura recapita all'impianto di depurazione finale di Cavour e scarica nel Rio Marrone.

Consumi energetici

Per l'approvvigionamento elettrico, l'azienda è allacciata alla rete elettrica a media tensione.

Il calore per il riscaldamento ambientale dell'officina e degli uffici e per l'acqua sanitaria è prodotto mediante due caldaie a GPL. I bagni di sgrassaggio sono riscaldati mediante serpentine elettriche. Sulla linea statica è presente un bruciatore a GPL per il forno di asciugatura dei pezzi trattati. Sulle linee a robarile l'asciugatura avviene in centrifughe riscaldate elettricamente. I bagni di zincatura sono raffreddati mediante un impianto frigorifero a ciclo chiuso.

Gestione dei depositi e stoccaggi

Le materie prime e i pezzi da trattare o trattati sono depositati in parte all'interno dello stabilimento e in parte nel piazzale esterno. I rifiuti sono stoccati nel piazzale esterno: i fanghi di depurazione dei reflui in un container scarrabile sotto tettoia; gli imballaggi in un container scarrabile con coperchio. Sul piazzale esterno sono inoltre presenti 3 cisterne in vetroresina utilizzate in caso di necessità per stoccare il refluo che deve essere ritrattato prima dello scarico.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dal Gestore unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

A.2 CONDIZIONI GENERALI

1. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico e depurazione dei reflui, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo sul ciclo delle acque.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs.59/05, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30**

- giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
3. Il Gestore deve inviare il report ambientale con gli esiti dei controlli e monitoraggi e le comunicazioni e relazioni richieste secondo il calendario riportato al **punto A.9**.
 4. Il primo report ambientale, relativo ai monitoraggi e agli autocontrolli da effettuare entro il 31/12/2010, deve essere presentato entro il **30 Aprile 2011**.

A.3 MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto (diverse da quelle prescritte in autorizzazione), che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Nel caso ad avviso del gestore la modifica in progetto non sia ritenuta sostanziale, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera m) dello stesso decreto, la modifica deve essere comunicata almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, allegando la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento. Nel caso di modifica sostanziale, si applica invece il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs.59/05.

A.4 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di **malfunzionamenti o avarie degli impianti di depurazione** delle emissioni in acqua o in aria, il Gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il Gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA sulle ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In **situazioni di emergenza** che possano comportare rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA, e al Gestore del Servizio Idrico Integrato qualora l'evento possa influire sullo scarico in fognatura, al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso delle fasi di avviamento ed arresto delle attività dell'impianto o per interventi programmati di manutenzione straordinaria, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti ove sia consentito dalla normativa vigente in materia di acque.
4. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.

A.5 EMISSIONI NELLE ACQUE

QUADRO EMISSIONI NELLE ACQUE

I reflui industriali e i reflui domestici sono scaricati in fognatura pubblica previa depurazione in situ.

I reflui industriali provengono dalle linee di trattamento superficiale e sono costituiti dai bagni di lavaggio e dai bagni di trattamento esausti (concentrati).

L'impianto di depurazione è di tipo chimico-fisico e si compone dei seguenti processi principali:

1. Raccolta e sollevamento dei reflui
2. Miscelazione e coagulazione
3. Flocculazione e rilancio al decantatore
4. Decantazione
5. Neutralizzazione
6. Filtrazione finale su carboni attivi e resine chelanti (solo se necessario)
7. Denitrificazione (solo se necessario)

Nel caso di malfunzionamento del depuratore e in generale qualora i reflui depurati non soddisfino i requisiti per lo scarico in fognatura, questi possono essere inviati a delle cisterne per essere poi rinviato al depuratore per essere ritrattati. Il collegamento tra il depuratore e le cisterne è realizzato mediante tubature fisse.

Sul punto individuato come scarico finale dei reflui industriali, è installato un autocampionatore per il prelievo in automatico del campione di refluo, che viene conservato fino al successivo ciclo di campionamento in un apposito contenitore, dal quale può essere prelevato per le successive analisi.

Tabella 2: Descrizione del punto di emissione in acqua

Tipologia di scarico	industriale
Provenienza	linee di trattamento superficiale
Sistema di depurazione	impianto chimico-fisico
Destinazione	fognatura pubblica mista
Modalità di scarico	saltuario
Portata di scarico massima	10 m ³ /h
Portata media di scarico*	20 m ³ /giorno

*La portata di scarico è stata valutata sulla base dei consumi medi giornalieri relativi al 2008 come dichiarati nelle integrazioni fornite dal Gestore.

A.5.1 REFLUI INDUSTRIALI: PIANO DI CONTROLLO

1. Il Gestore dell'impianto deve rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione allo scarico finale in **fognatura**, fissati dalla Tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
2. È fatto assoluto divieto di diluire gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Devono essere preventivamente comunicati alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato eventuali modifiche della rete idrica interna e/o del ciclo

produttivo che comportino variazioni della qualità o un aumento della portata dello scarico.

4. A partire dal **2010** devono essere misurati o calcolati sulla base delle differenze tra volumi misurati, i consumi di acqua destinati agli usi di processo, ivi compresi i volumi di acqua derivanti dal ricircolo interno quando previsto; devono inoltre essere misurati i volumi di acque reflue industriali scaricate in fognatura. Tale prescrizione integra e non sostituisce gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale e dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato di comunicare i dati relativi ai prelievi idrici e agli scarichi in fognatura ai fini della contabilizzazione dei relativi canoni e tariffe.
5. In ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto precedente, devono essere presenti i necessari totalizzatori di portata sulla rete idrica di prelievo e scarico, la cui posizione deve essere riportata e aggiornata sullo schema della rete idrica. Il misuratore allo scarico e, qualora necessario, il misuratore del ricircolo interno, devono essere installati entro il **30 giugno 2010**. Le modalità di installazione e gestione della strumentazione deve essere concordata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. Deve essere eseguito con **periodicità semestrale** l'autocontrollo dello scarico mediante il campionamento e l'analisi, da parte di un tecnico abilitato, dei reflui industriali nel punto di scarico finale in rete fognaria per i parametri riportati in **Tabella 3**. Le analisi allo scarico devono essere effettuate su un campione rappresentativo dello scarico, secondo le metodiche definite nel manuale "*Metodi analitici per le acque*" pubblicato dall'APAT. Per la composizione del campione medio deve essere descritta la modalità di campionamento adottata. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive e dell'impianto di depurazione. La data del prelievo deve essere comunicata con almeno **30 giorni di anticipo** al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
7. Il campionatore automatico può essere utilizzato dal gestore dell'impianto per il campionamento dei reflui in uscita dall'impianto in sostituzione del campionamento manuale. Su richiesta degli Enti competenti al controllo, tale campionatore può essere sigillato e gestito temporaneamente o continuativamente dai citati soggetti con finalità di ulteriore controllo.

Tabella 3: Reflui industriali – Parametri soggetti ad autocontrollo

Parametri	
Rif. tab.3 all. V della parte Terza al D.Lgs 152/06	
-	Conducibilità
1	pH
6	Solidi speciali totali
8	COD
9	Alluminio
10	Arsenico
13	Cadmio
14	Cromo totale
15	Cromo VI
16	Ferro
17	Manganese
18	Mercurio
19	Nichel
20	Piombo

Parametri	
Rif. tab.3 all. V della parte Terza al D.Lgs 152/06	
21	Rame
22	Selenio
24	Zinco
27	Solfuri (come H ₂ S)
28	Solfiti (come SO ₃)
29	Solfati (come SO ₄)
30	Cloruri
31	Fluoruri
32	Fosforo totale (come P)
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)
34	Azoto nitroso (come N)
35	Azoto nitrico (come N)
37	Idrocarburi totali
38	Fenoli

Parametri

Rif. tab.3 all. V della parte Terza al D.Lgs 152/06

39 Aldeidi

42 Tensioattivi totali

8. Il primo autocontrollo ai sensi della presente autorizzazione dovrà essere svolto **nel corso del 2010** relativamente al secondo semestre dell'anno. I risultati degli autocontrolli devono essere presentati all'interno del report ambientale entro il **30 Aprile** dell'anno successivo a quello di effettuazione.

A.5.2 MANUTENZIONE E VERIFICHE SULL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1. Il gestore deve svolgere un'accurata manutenzione dell'impianto e del locale di depurazione, al fine di garantire condizioni adeguate di pulizia dell'impianto, accesso in sicurezza alle diverse parti dello stesso, funzionalità delle apparecchiature e compiendo le verifiche riportate ai punti successivi.
2. Deve essere verificata, da parte di un tecnico abilitato, la tenuta idraulica dei bacini interrati dove sono poste le vasche di raccolta dei reflui prima della depurazione (rif. vasche n. 01÷05 della planimetria del depuratore). La prima verifica deve essere svolta **nel corso del 2010**. Il programma delle verifiche successive deve essere definito sulla base dello stato di conservazione e comunicato insieme agli esiti della prima verifica.
3. Tutte le vasche, i reattori e i serbatoi di stoccaggio e il percorso delle tubazioni della rete idrica di adduzione e di scarico devono essere identificati mediante opportuna simbologia o cartellonistica. Devono essere sempre presenti presso lo stabilimento lo schema dell'impianto di depurazione reflui riportante la sequenza dei trattamenti e la planimetria dello stabilimento con la posizione e la denominazione delle linee di trattamento superficiale, delle vasche e dei reattori dell'impianto di depurazione reflui e la rete idrica di adduzione e di scarico. La simbologia di identificazione, laddove carente, deve essere integrata **entro il 30/06/2010**.
4. L'impianto di depurazione e la relativa strumentazione di misura e controllo, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque e il campionatore automatico, devono essere oggetto di regolare manutenzione e taratura secondo le indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione. I totalizzatori di portata utilizzati ai fini di controllo devono essere sempre sigillati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

A.5.3 REFLUI INDUSTRIALI: PIANO DI MONITORAGGIO

Il piano di monitoraggio deve permettere all'azienda di verificare il proprio grado di efficienza mediante il confronto coi parametri di valutazione forniti dalle BRefs comunitarie. Gli strumenti individuati sono quelli necessari al fine di impostare un bilancio di massa, come previsto dal BRef sul monitoraggio "*General Principles of Monitoring*", e a valutare i consumi specifici. Il monitoraggio deve in primo luogo essere utile all'Azienda, che potrà approfondire e migliorarne gli strumenti proposti, in ragione delle soluzioni tecniche e gestionali che ritiene più appropriate.

1. Il piano di monitoraggio descritto nel seguito si riferisce nello specifico ai processi e agli impianti che rientrano nell'attività IPPC 2.6.
2. Il piano di monitoraggio comprende le analisi periodiche interne già svolte dal gestore, indicate nella documentazione allegata all'istanza. La documentazione delle procedure di monitoraggio deve essere presente presso l'azienda. Il Gestore

deve annotare su un apposito registro le analisi interne svolte sui reflui allo scarico industriale.

3. Al fine di permettere un bilancio di massa sulle sostanze in ingresso e in uscita dall'impianto, devono essere registrati con frequenza almeno annuale i consumi idrici, i volumi scaricati, i consumi di materie prime per le operazioni di trattamento superficiale e per la depurazione dei relativi reflui, (distinguendo tra quelle utilizzate per i trattamenti superficiali dei pezzi e quelle utilizzate nella depurazione delle acque reflue), le quantità di fanghi dalla depurazione acque e di bagni esausti smaltiti come rifiuti o inviati alla depurazione. I consumi idrici e i volumi scaricati devono essere registrati riportando anche le letture dei contatori; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione. I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono essere caratterizzati al fine di valutare le concentrazioni medie delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo e per la depurazione dei reflui.
4. Tra i fattori da analizzare deve essere inoltre compreso il drag-out, cioè la quota parte della soluzione che viene trascinata dal bagno di trattamento alle vasche successive, in quanto tale fenomeno può avere una notevole influenza sulla riduzione dei consumi di reagenti e di acqua. Il drag-out deve essere messo in relazione con uno dei parametri di produttività che meglio rappresentano l'attività aziendale, quali il numero di telai o la superficie trattata.
5. Il presente piano di monitoraggio deve essere attuato in maniera completa a partire **dal 2010**. Il report sui risultati del monitoraggio, comprendente le informazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, deve essere presentata entro il **30 Aprile di ogni anno**, relativamente alle misure eseguite l'anno precedente; la prima deve essere inviata il **30 Aprile 2011**. La misura e registrazione dei volumi scaricati deve essere svolta a partire dal momento dell'installazione del relativo misuratore.
6. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità risultanti dal monitoraggio devono essere gestite secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema

A.5.4 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

L'area esterna dello stabilimento è interamente pavimentata e sprovvista di rete di raccolta delle acque meteoriche. Non sono previste acque di lavaggio dei piazzali, salvo il caso di pulizia dopo sversamenti accidentali: in tale eventualità, le acque di lavaggio sono raccolte e gestite come rifiuto.

Il gestore deve attenersi a quanto riportato nel presente provvedimento alla parte sulla gestione dei depositi e stoccaggi.

Si ricorda che è vietata qualunque immissione delle acque meteoriche in acque sotterranee.

A.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera provengono:

- dalle aspirazioni dalle linee di trattamento
- dalle caldaie a GPL utilizzate per il riscaldamento dei locali
- dal bruciatore a GPL utilizzati per il riscaldamento del forno di asciugatura dei pezzi

Nello stabilimento è inoltre svolta l'attività di pulizia meccanica di particolari metallici mediante una sabbiatrice: il funzionamento del macchinario non produce emissioni all'esterno dello stabilimento.

Tabella 4: Descrizione dei punti di emissione in atmosfera

Punto di emissione	Impianto	Fase di provenienza	Sistema di abbattimento
C1	Linea 2 - statica	Sgrassaggio, decapaggio, zincatura alcalina, passivazione, sigillatura	Scrubber a umido
C5	Linea 3 - rotobarile	Sgrassaggio, decapaggio, zincatura acida e alcalina, passivazione, sigillatura	Scrubber a umido
C4	Linea 4 - rotobarile	Sgrassaggio, decapaggio, zincatura alcalina zn-ni, zincatura acida, passivazione, fissaggio	Scrubber a umido
*C6	Centrale termica a GPL	Riscaldamento uffici	===
*C7	Impianto termico a GPL	Riscaldamento officina	===
*C8	Forno a GPL	Asciugatura linea di zincatura	===

* I punti di emissione degli impianti termici e degli impianti di combustione a GPL a servizio della azienda non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della lettera c), comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 in quanto inferiori ai 3 MW di potenza. Non si applicano per tali punti di emissioni le prescrizioni riportate nel seguito.

A.6.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nel quadro emissioni deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
3. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10

e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

4. I valori limite di emissione fissati nella successiva **Tabella 5** rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in massa di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e dei sistemi di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti.
5. Sulle linee di trattamento superficiale deve essere mantenuta in funzione l'aspirazione delle vasche secondo le modalità già adottate e descritte dal Gestore dell'impianto nell'istanza.
6. Il rilevamento delle emissioni provenienti dai punti di emissione in atmosfera delle aspirazioni sulle vasche di trattamento superficiale, deve essere eseguito con **frequenza triennale** ad opera di tecnico abilitato e per tutti i parametri indicati in Tabella 5. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. Considerati i risultati ottenuti nelle misure eseguite sui camini C1 e C5 negli autocontrolli del 2009, si ritiene non significativa l'emissione di cobalto e cromo in atmosfera.
7. **Il primo autocontrollo** deve essere eseguito:
 - **nel corso del 2010** sul punto di emissione **C4**.
 - **nel corso del 2012** sugli altri punti di emissione.
8. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale UNICHIM n. 158/1988), nonché quelle in merito ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000. Nella presentazione dei risultati deve essere descritta:
 - a) la metodica utilizzata qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate;
 - b) la portata del flusso gassoso;
 - c) la superficie delle vasche aspirate per le relative emissioni.
9. I risultati degli autocontrolli devono essere presentati all'interno del report ambientale entro il **30 Aprile** dell'anno successivo a quello di effettuazione.
10. I punti di emissione relativi agli impianti che risultino inattivi al momento in cui è stato programmato il controllo, devono essere sottoposti ad autocontrollo entro 45 giorni dal riavvio dell'impianto. In questo caso, il Gestore deve comunicare alla Provincia e all'ARPA la data di messa in esercizio dell'impianto e la data di esecuzione dell'autocontrollo con almeno **15 giorni di anticipo**.

Limiti di emissione

Tabella 5: Limiti di emissione

Punto di emissione	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti	Limiti [mg/Nm ³]	Flusso di massa riferito alla superficie delle vasche [kg/h m ²]	Frequenza di controllo
C1	5000	Acido Cloridrico	5	0,015	triennale
		Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	
C5	5000	Acido Cloridrico	5	0,015	triennale
		Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	
C4	5000	Acido Cloridrico	5	0,015	triennale
		Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	
		Nichel e suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015	

A.7 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

1. Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Il gestore deve riorganizzare lo stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti, collocandoli al coperto al fine di evitarne il dilavamento delle acque meteoriche; in alternativa, le aree destinate al deposito devono essere dotate di una rete di raccolta delle acque meteoriche e di vasca trappola per intercettare le acque potenzialmente inquinate prima dell'immissione nel recettore finale.
4. I serbatoi di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti liquidi devono essere dotati dei necessari bacini di contenimento e di adeguati sistemi di sicurezza per contenere eventuali perdite e ridurre il rischio di sversamenti accidentali. I bacini di contenimenti devono avere capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stoccati, ed in ogni caso pari a quella del più grande dei serbatoi. Tale prescrizione si applica anche alle cisterne utilizzate per stoccare i reflui industriali che devono essere ritrattati.
5. Nel caso di bacini di contenimento collocati in aree scoperte, gli stessi devono essere svuotati dalle acque meteoriche **entro 12 ore** dall'ultimo evento meteorico.
6. Il gestore deve realizzare un'ideale schermatura del piazzale al fine di limitare l'impatto visivo. Le modalità con le quali realizzare la schermatura devono essere definite e concordate con il Comune di Cavour.
7. Le aree non attrezzate per lo stoccaggio devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali che possano essere dilavati dalle acque meteoriche.
8. Una relazione con il cronoprogramma e la descrizione degli interventi necessari, la planimetria e la descrizione della nuova dislocazione delle aree di deposito e

stoccaggio, deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA **entro il 30/06/2010**. Tutte le prescrizioni di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 devono essere attuate **entro il 31/12/2010**.

9. Per quanto non ulteriormente precisato, si rimanda al disciplinare per prevenire e gestire gli eventuali sversamenti accidentali e le modalità di formazione e informazione del personale, già predisposto e comunicato dal gestore. Il disciplinare deve essere integrato conformemente a quanto disciplinato ai punti precedenti. Nel caso sia prevista la raccolta e gestione di acque meteoriche di dilavamento e/o di acque di lavaggio delle aree esterne, deve essere predisposto il piano per la loro gestione secondo quanto disciplinato dal Regolamento Regionale 1/R del 20 Febbraio 2006. Il piano deve essere inviato unitamente alla relazione di cui al punto precedente.

A.8 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Cavour ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con con D.C.C. n°78 del 20/12/2006 (BUR n. 12 del 22/03/2007). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

A.9 COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti in Tabella 6.

Tabella 6: Comunicazioni agli Enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in acqua (paragrafo A.5.1. - punto 6).	- S.M.A.T.	almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (paragrafo A.6.1. – punto 6).	- Provincia di Torino - A.R.P.A.	almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione relativa agli interventi e alla gestione delle aree di stoccaggio e deposito esterne (paragrafo A.7 – punto 8).	- Provincia di Torino	entro il 30 giugno 2010
Comunicazione attuazione degli interventi (paragrafo A.2 – punto 2).	- Provincia di Torino	- prima della realizzazione e - entro 30 giorni dalla avvenuta realizzazione
Presentazione del Report Ambientale	- Provincia di Torino - Comune di Cavour - A.R.P.A. - S.M.A.T.	30 Aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione. Prima scadenza: 30 Aprile 2011.

Tabella 7: Contenuto del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in acqua	paragrafo A.5.1. punto 6	
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	paragrafo A.6.1. – punto 6	
Relazione sul monitoraggio dei consumi e delle emissioni in acqua , con descritti i parametri monitorati e riassunti, se utile in forma aggregata, i valori ottenuti durante il monitoraggio	paragrafo A.5.3	
Risultati della verifica di tenuta delle vasche interrato	paragrafo A.5.2 punto 2	il primo anno deve essere indicato quando è prevista la successiva verifica

Tutte le registrazioni relative al monitoraggio interno e agli autocontrolli periodici devono essere conservate e rese accessibili agli Enti di Controllo presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; inoltre dovranno essere riassunte in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e descritte all'interno di una relazione da presentarsi in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.